

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE N. 56422/23 R.G. PROMOSSO DA UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 13.12.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ISABELLA AQUINO. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 6.907,49 DI CUI € 1.187,72 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI E C.A.P. COMPRESI, I.V.A. ESENTE (RIF. NS. FASC. N. 7008).</p>	
<p>Proposta di delibera: 172/24 del: 18/01/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 18/01/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.</p>	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 7.2.23 veniva notificato all'Azienda il Ricorso n. 3314/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 8.3.17, n. 24 innanzi al Tribunale civile di Roma per l'accertamento, previa espletamento della C.T.U., della responsabilità della convenuta Azienda in relazione ai danni, non quantificati, subiti da un paziente in conseguenza dell'intervento di colecistectomia eseguito il 21.1.19 presso questo nosocomio;
- il ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- il caso veniva approfondito nel corso della seduta del 20.2.23 (verbale n. 5/23) all'esito della quale il Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) "preso atto di quanto rappresentato dal dott. (omissis) – intervenuto alla seduta odierna in qualità di specialista della materia – il quale ha evidenziato che: 1)l'indicazione posta dai sanitari dell'AO SGA all'intervento di colecistectomia laparoscopica è stata corretta, atteso che la colecistectomia laparoscopica si è affermata da anni come tecnica terapeutica standard per la gestione della colelitiasi; 2)rispetto all'intervento tradizionale (a cielo aperto), la laparoscopia comporta un più basso rischio di mortalità, soprattutto in pazienti, come il sig. (omissis), affetti da plurime e gravi comorbidità; 3)nella fattispecie in esame, la mancata conversione dell'intervento da laparoscopico a laparotomico non ha rappresentato, contrariamente a quanto evidenziato da controparte, un errore tecnico, atteso che in un paziente con le riportate importanti comorbidità detta trasformazione può comportare l'insorgenza di gravi complicanze;

- *rilevato come, alla luce di tali considerazioni, nonché di un'approfondita disamina di tutti gli atti relativi al caso de quo, l'intervento di colecistectomia laparoscopica al quale fu sottoposto il paziente, tenuto conto delle gravi patologie da cui era affetto il paziente (cardiopatía ischemica e precisamente un infarto miocardico subito nel 2012 e trattato con angioplastica e stent medicato, oltre a pregresse epatiti tipo A e tipo B), è da ritenersi annoverabile tra quelli implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c. (secondo cui "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave"), con la conseguenza che non sussiste la responsabilità del medico, in assenza di condotte improntate a colpa grave, ed in presenza, come nel caso in esame, di problemi tecnici di particolare difficoltà; alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno proporre alla Direzione Aziendale di resistere nel giudizio per ATP ex art. 696 bis cpc promosso dal sig. (omissis) nei confronti dell'Azienda Ospedaliera";*
- pertanto, l'Azienda si costituiva in giudizio per il tramite dell'avv. Isabella Aquino giusta Deliberazione n. 228 DG del 15.3.23;
- in corso di causa veniva espletata la CTU che evidenziava, in particolare, profili di censura nel comportamento professionale dei chirurghi operatori relativamente all'esecuzione del trattamento chirurgico "caratterizzato da errata manualità che ha determinato una lesione del dotto epatico con conseguente ostruzione completa dello stesso e successiva fistola biliare";
- l'avv. Aquino richiedeva al Tribunale adito la convocazione dei CCTTUU a chiarimenti stante la lacunosità dell'elaborato peritale con riferimento sia alla determinazione del danno biologico che dei postumi attuali asseritamente residuati al paziente;
- il Giudice designato non teneva conto della predetta richiesta istruttoria e disponeva l'archiviazione del giudizio con provvedimento del 12.10.23;

DATO ATTO

che le trattative intercorse tra le parti volte ad un bonario componimento della controversia non sono andate a buon fine per mancato accordo;

CONSIDERATO

che:

- successivamente, in data 13.12.23, in relazione ai medesimi fatti, è stato notificato all'Azienda l'Atto di citazione n. 56422/23 R.G. innanzi al Tribunale Civile di Roma per la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni patiti e patienti dal paziente, complessivamente quantificati in € 61.853,72;
- il predetto atto giudiziale è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

VISTO

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta dell'8.1.24 nel corso della quale il CVS, tenuto conto della pretesa risarcitoria avanzata da controparte con l'atto di citazione, ritenuta eccessiva nel *quantum*, ha ritenuto opportuno che l'Azienda si costituisca nell'ambito del richiamato giudizio anche al fine di ottenere la rinnovazione della CTU resa nella fase di ATP ovvero la convocazione dei CCTTUU a chiarimenti;

- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di “*autoassicurazione del rischio*”;
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell’elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno rinnovare l’incarico per la difesa dell’Azienda all’avv. Isabella Aquino, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver difeso l’Azienda nell’ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo relativo ai medesimi fatti;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo di massima per l’espletanda attività defensionale, calcolato sulla base dei valori medi di cui D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase di studio e ridotto del 50% in un’ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo studio sito in Roma, Via Domenico Millelire n. 47;
- TENUTO CONTO** che:
- l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 6.907,50** (€ 5.775,50 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4%, I.V.A. esente), di cui **€ 1.187,72** (€ 814,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4%, + I.V.A. esente) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”:
per **€ 1.187,72** sull’esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 29;
per **€ 5.719,78** sull’esercizio 2025;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta dell'8.1.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione, notificato il 13.12.23, promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Isabella Aquino, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo studio sito in Roma, Via Domenico Millelire, 47;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 6.907,50** (€ 5.775,50 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4%, I.V.A. esente), di cui **€ 1.187,72** (€ 814,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4%, I.V.A. esente) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 6.907,50** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 1.187,72** sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 29;

per **€ 5.719,78** sull'esercizio 2025.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.